



1400/11

**Tribunale civile di Napoli**

-V sez. civ.-

Il GE

letti gli atti dell'esecuzione immobiliare c/Z: ~~1400/11~~, i cui beni sono stati pignorati per il 50% indiviso;

premesso che, con recente pronuncia n. 6575/13, la Suprema Corte ha definitivamente chiarito che –essendo la comunione coniugale una comunione senza quote (v. già Cass. 4896/06)- vi è quindi la "...necessità di sottoporre, per il credito personale verso uno solo dei coniugi, il bene a pignoramento per l'intero..." (così tra l'altro, in parte motiva, Cass. 6575/13 cit.);

che, dunque, la circostanza che risulti qui essere debitrice la sola Z. ~~V~~ (proprietaria in "comunione coniugale", come si legge nella prodotta certificazione notarile) avrebbe imposto, per il principio di legittimità testè detto, che il pignoramento immobiliare venisse appunto eseguito per l'intero (per i 100/100) e non già per il solo ed insufficiente 50% avverso la medesima obbligata;

che, quindi, in ragione di tale errore di diritto, non può procedersi oltre (tenendo peraltro presente che la ritiranda certificazione notarile potrà poi essere –in una nuova corretta esecuzione- solo aggiornata);

PQM

rigetta l'istanza di vendita.  
Si comunichi.  
Napoli 6/6/13.

Il GE

